



Camera di Commercio
Biella



CAMERA DI COMMERCIO DI BIELLA
UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE



GUIDA ALL'ISCRIZIONE DELLE IMPRESE PLURILocalizzate EXTRANAZIONALI

**Apertura in Italia di Unità Locali o Sedi Secondarie
di Imprese con sede legale all'estero**

**Apertura all'estero di Unità Locali o Sedi Secondarie
di Imprese con sede in Italia**

Istruzione del Responsabile di Procedimento n. 4/2002 del 9 luglio 2002

Aggiornata nel Maggio 2009

APERTURA IN ITALIA DI UNITÀ LOCALI O SEDI SECONDARIE DI IMPRESE CON SEDE LEGALE ALL'ESTERO

A. 1. Indicazioni di carattere generale

1. Si ricorda che il requisito di *reciprocità* è sempre necessario per l'esercizio di attività economiche sul territorio nazionale da parte di persone giuridiche, di soggetti collettivi o di imprenditori non soggiornanti sul territorio nazionale.
2. Tutti gli atti in lingua straniera di cui si fa menzione nella presente guida devono essere depositati allegando la loro traduzione in italiano, attestata conforme da una rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore giurato (abilitato da un Tribunale).
3. I soggetti esteri che aprono una unità locale oppure una sede secondaria sul territorio nazionale devono essere muniti del numero di codice fiscale italiano.
4. I soggetti esteri *extracomunitari* dovranno provare la propria *esistenza* con almeno un documento proveniente o asseverato da una rappresentanza consolare o diplomatica italiana del paese di provenienza.

A.2. Iscrizione di unità locale nel REA

Il principale problema è l'estrema eterogeneità della possibile casistica, che rende difficile stilare indicazioni precise. L'istruttoria dovrà essere condotta tenendo conto di un ragionevole equilibrio tra esigenze di accertamento e costi amministrativi (sia quelli che gravano sull'ente sia quelli imposti ai privati) ed essere calibrata in funzione della *provenienza del soggetto estero* e del *tipo di attività* di cui si denuncia l'apertura (ad esempio, le richieste informative e la puntualità nei controlli dovranno essere maggiori nel caso dell'avvio di una attività di intermediazione in campo finanziario che nell'ipotesi di un ufficio di rappresentanza senza attività esterna).

A.2.1. Iscrizione dei dati minimi

L'iscrizione dei cosiddetti "dati minimi", cioè delle informazioni anagrafiche essenziali, spetta al REA della provincia nel cui territorio è presentata la prima denuncia. Le successive iscrizioni di unità locali ubicate in province diverse dovranno far capo all'iscrizione della prima, similmente a quanto avviene per le iscrizioni di unità locali in provincia diversa da quella della sede legale.

In questa fase l'obiettivo del procedimento consiste nell'accertare

- l'*esistenza* del soggetto estero che denuncia l'apertura dell'unità locale
- la *legittimazione* del firmatario della denuncia.

È pertanto necessario risalire *almeno* alle seguenti informazioni.

- a. Denominazione
- b. Sede legale
- c. Identità degli amministratori (o di almeno uno di essi)
- d. Rapporto giuridico intercorrente tra il soggetto estero e il firmatario della denuncia. A questo proposito si precisa che, oltre ai soggetti normalmente legittimati alla presentazione della denuncia REA (amministratori e procuratori), è riconosciuta legittimazione anche in capo al *rappresentante fiscale dell'impresa*, preventivamente denunciato all'Agenzia delle Entrate (vedere scheda *Rappresentante Fiscale di Società Estere* in MIDA - Manuale Informatico della Documentazione sulle Attività).

Gli strumenti per conseguire questo risultato possono essere i seguenti:

- a. *Certificazione* di una autorità pubblica straniera in grado di attestare l'esistenza del soggetto estero.
- b. *Atti o negozi giuridici* posti in essere dal soggetto estero. Tra questi, al fine di provare il rapporto giuridico tra soggetto estero e firmatario della denuncia, potrebbe trovarsi un atto di procura -di diritto italiano o straniero- o altro atto di conferimento di poteri. È bene sottolineare che l'atto non deve essere iscritto nel Registro Imprese, visto che ci si muove esclusivamente nell'ambito del REA: sarà quindi da trattare come *semplice allegato*.
- c. *Documentazione* già in possesso di altra pubblica amministrazione italiana.

Non è indispensabile la presenza di tutti questi elementi, ma solo di quelli reputati necessari a verificare l'esattezza dei dati obbligatori. Resta fermo l'obbligo di asseverazione, da parte di una rappresentanza consolare o diplomatica italiana, di almeno *un documento* attestante l'esistenza del soggetto estero extracomunitario (punto 4 del paragrafo A.1).

In caso di forma giuridica collettiva, è necessario procedere all'acquisizione dell'atto costitutivo nella sua versione più aggiornata, nella forma di copia conforme ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/2000 (copia eseguita da notaio, funzionario comunale, cancelliere oppure dall'impiegato addetto al ritiro della documentazione) o di originale sottoscritto dai soci o dagli amministratori.

A.2.2. Denuncia dell'attività esercitata

Valgono le normali regole di tenuta del procedimento che si seguono per l'apertura di unità locali e per l'iscrizione di attività economiche. Dati i principi di libertà di circolazione, è in discussione la possibilità di imporre *sempre e comunque* i vincoli di settore della normativa italiana alle imprese che hanno sede in uno Stato dell'Unione Europea, quando queste ultime siano in regola con la legge del loro Stato. In alcuni casi la legge italiana prevede espressamente la libertà di esercizio da parte di imprese che soddisfano i requisiti di esercizio del loro Stato di provenienza. Specificamente, a norma dell'art. 11 del DPR 558/1999:

- nel caso delle tre attività che si iniziano su denuncia al Registro Imprese ex art. 19 della legge 241/90 (*installazione impianti, pulizia, autoriparazione*), quando sussistono i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza l'impresa ha titolo ad ottenere l'iscrizione (abilitante) nel Registro delle Imprese;
- nel caso degli *spedizionieri*, l'impresa abilitata in base alle leggi del suo Stato può liberamente prestare l'attività sul territorio italiano.

Si ricorda che il requisito di reciprocità è sempre necessario per l'esercizio di attività economiche sul territorio nazionale da parte di persone giuridiche, di soggetti collettivi o di imprenditori non soggiornanti sul territorio nazionale.

A. 3. Iscrizione di sede secondaria nel Registro Imprese

Le società con sede all'estero che stabiliscono sedi secondarie con rappresentanza stabile sul territorio nazionale sono soggette alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali (art. 2506 c.c.). Sono quindi tenute prima di tutto all'iscrizione nel Registro Imprese per ogni sede secondaria che decidano di istituire. Nel caso la forma giuridica delle imprese non sia compatibile con i tipi legali della normativa italiana, ci si dovrà attenere alla disciplina in materia di società per azioni. La norma del codice civile parla solo delle società, ma per analogia è da applicare anche alle (rare) ipotesi di sede secondaria di impresa individuale con sede all'estero.

A.3.1. Formalità

Come è ovvio, le regole sono più rigorose rispetto a quelle dell'iscrizione di unità locali nel REA.

Solo per le imprese individuali le formalità per l'iscrizione delle sedi secondarie e delle unità locali praticamente coincidono, per quanto riguarda la documentazione da allegare e le finalità dell'istruttoria. Si può pertanto dire che, in caso di imprese individuali la differenza tra i due tipi di iscrizione si limita al regime fiscale (l'iscrizione di sede secondaria è soggetta a bollo in quanto *dato registro imprese*), oltre che alla questione della stabile rappresentanza di cui si dirà più avanti.

Le società e gli altri soggetti collettivi, di qualsiasi forma giuridica, che istituiscono sedi secondarie in Italia, dovranno procedere attraverso il deposito presso un notaio italiano del proprio atto costitutivo e dell'atto istitutivo della sede secondaria (eventualmente contenuti nello stesso atto deliberativo, e debitamente tradotti in lingua italiana; l'attestazione della corrispondenza tra la versione in lingua originale e la traduzione può essere resa anche dal notaio, se dotato della necessaria abilitazione). Il notaio sarà così legittimato, ex art. 2436 c.c., alla presentazione al Registro Imprese della documentazione ricevuta, unitamente ad un verbale di deposito stilato nella forma dell'atto pubblico.

Il contenuto dell'iscrizione (dati obbligatori, ecc.), a meno di incompatibilità, dovrà essere lo stesso che presentano le normali iscrizioni di imprese, società e soggetti collettivi italiani nel Registro Imprese.

A.3.2. Stabile rappresentanza

L'istituzione della sede secondaria si deve accompagnare all'individuazione di una o più persone dotate di ampia capacità di agire in nome e per conto del soggetto giuridico (amministratori, procuratori o institori). Di queste persone, secondo l'art. 2506 c.c., si deve iscrivere nel Registro Imprese il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, e l'indicazione dei poteri di rappresentanza di cui sono dotati.

Il conferimento dei poteri può avvenire secondo tecniche diverse secondo il regime giuridico dello stato di provenienza; le formalità di deposito nel Registro Imprese dovranno essere adattate di conseguenza. Premesso che è consigliabile ma non necessario che la rappresentanza sia conferita con specifico riferimento al suo esercizio sul territorio italiano, si può avanzare la seguente serie di ipotesi.

- a. *Atto di procura* secondo il diritto italiano, nella forma di atto pubblico o di scrittura privata notarile. Il deposito nel Registro Imprese avviene a norma dell'art. 2206 c.c. e l'atto, scritto in italiano, ha la consueta forma notarile.
- b. *Atto di procura* o equivalente *atto di conferimento di rappresentanza a persone diverse dagli amministratori* rogato da notaio straniero o in altra forma. La procedura deve essere assimilata a quella di iscrizione di un procuratore o institore di diritto italiano e pertanto l'atto deve essere depositato, come già l'atto istitutivo della sede secondaria, presso un notaio italiano che provvederà a rilasciare la copia conforme ai fini della presentazione al Registro Imprese.
- c. *Conferimento di poteri o deleghe ad amministratore*. In questo caso la procedura deve rifarsi a quella seguita per il conferimento di deleghe ex art. 2381 c.c. e pertanto non si rende necessario il passaggio dal notaio. Deve essere depositato, possibilmente in forma di copia conforme dai libri sociali, o in alternativa in forma di trascrizione con sottoscrizioni originali, il verbale della riunione di assemblea o di consiglio di amministrazione nel quale è stata assunta la deliberazione di nomina o di conferimento dei poteri. La presentazione di questo atto può essere evitata se il conferimento dei poteri di rappresentanza risulta da altro documento depositato (esempio: certificato di pubblicità legale emesso da autorità del paese di provenienza e asseverato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana).

APERTURA ALL'ESTERO DI UNITÀ LOCALI O SEDI SECONDARIE DI IMPRESE CON SEDE LEGALE IN ITALIA

B.1. Indicazioni di carattere generale

1. Le iscrizioni di sedi secondarie o di unità locali all'estero sono obbligatorie come lo sono le corrispondenti iscrizioni riferite al territorio italiano. Tuttavia, mentre per le sedi secondarie la necessità di iscrizione discende dal fatto che è dovuta una formale modifica dei patti sociali, per le unità locali non vi è praticamente nulla, in molti casi, che effettivamente *costringa* l'utente a provvedere alla denuncia. Questo spiega il numero indubbiamente basso di denunce di apertura di unità locali all'estero.
2. Per quanto riguarda i controlli di *legittimità* (art. 11 comma 1 RIRI) sulle attività eventualmente esercitate nell'unità locale o nella sede secondaria, occorre compiere una valutazione preliminare. Nessun controllo è dovuto nei casi in cui l'attività è, per sua natura, circoscritta alla zona territoriale in cui è svolta: vige in tali ipotesi la normativa locale e sono competenti gli organi di vigilanza che tale normativa prevede.
3. Al contrario, quando l'attività denunciata è suscettibile di essere materialmente svolta anche in Italia, per le caratteristiche del suo esercizio o per la vicinanza geografica dell'unità locale o della sede secondaria (es. *commercio all'ingrosso* o prestazione di servizi - in particolare, *servizi di pulizia* - nell'Unione Europea o in Svizzera, *commercio elettronico*, ecc.), allora i *controlli di legittimità* dovranno essere uguali a quelli che si mettono in opera in occasione dell'avvio della stessa attività in Italia. L'obiettivo insomma consiste nell'evitare forme di elusione della normativa nazionale attraverso l'istituzione (più o meno fittizia) di localizzazioni commerciali o produttive all'estero.

B. 2. Iscrizione nel REA di unità locale situata all'estero

L'iscrizione di una unità locale stabilita all'estero avviene sulla base dei controlli di *esistenza* descritti al punto A.2. Gli strumenti da utilizzare sono quindi gli stessi sopra elencati: *certificazione* di una autorità pubblica straniera in grado di attestare l'esistenza dell'unità locale all'estero, *atti o negozi giuridici* posti in essere dalla società, *documentazione* già in possesso di altra pubblica amministrazione italiana.

Per quanto riguarda i *controlli di legittimità* delle attività eventualmente esercitate nell'unità locale o nella sede secondaria all'estero si rimanda al paragrafo B.1.

B.3. Iscrizione nel Registro Imprese di sede secondaria situata all'estero

L'iscrizione di una sede secondaria ubicata all'estero è completamente assimilabile, per quanto riguarda riferimenti normativi, procedura e formalità da seguire, a quella di una sede secondaria istituita in Italia.

Per quanto riguarda i *controlli di legittimità* delle attività eventualmente esercitate nell'unità locale o nella sede secondaria all'estero si rimanda al paragrafo B.1.

Nota bene. La presente guida, distribuita anche via Internet, è aggiornata al mese indicato nella pagina di copertina. Disposizioni normative intervenute successivamente a tale data potrebbero modificare le formalità di presentazione indicate nella guida.

Per informazioni: Ufficio del Registro delle Imprese di Biella
Geom. Caterina Janutolo – Sig.ra Gabriella Borsetti
n. tel. 015 35 99 340/349/361 - e-mail: registro.imprese@bi.camcom.it